

In arrivo un equo compenso per i giornalisti autonomi e parasubordinati

Dal 18 gennaio 2013 entrerà in vigore la legge 31.12.2012 n. 233, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3.1.2013 n. 2, che promuove l'equità retributiva dei giornalisti (iscritti all'albo) **che sono titolari di un rapporto di lavoro non subordinato impiegati**: *i) in quotidiani e periodici (anche telematici); ii) nelle agenzie di stampa; iii) nelle emittenti radiotelevisive*. La legge in commento mira, in buona sostanza, a garantire ai predetti soggetti (giornalisti non titolari di un rapporto di lavoro subordinato) una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, tenendo conto: *i) della natura; ii) del contenuto e delle caratteristiche della prestazione; iii) della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria* in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, la predetta disposizione non fissa i parametri quantitativi monetari da applicare, **ma prescrive soltanto l'istituzione**, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 17 febbraio 2013, **di un' apposita Commissione alla quale spetterà definire** – entro il termine di due mesi dal suo insediamento - **la misura di un compenso equo**, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive. **Nello stesso termine**, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico **redigerà un elenco**, costantemente aggiornato, **dei datori di lavoro** (quotidiani, periodici, agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive) **che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità**. **La mancata iscrizione all'elenco comporterà, tra l'altro, l'impossibilità del datore di lavoro di accedere ai contributi statali.**

Premessa

L'art. 36 comma 1 della nostra carta costituzionale sancisce il diritto del lavoratore *"ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*. In virtù del suddetto principio costituzionale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 3.01.2013 n. 2, la Legge del 31.12.2012 n. 233 che si prefigge l'obiettivo di garantire l'equità retributiva dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato impiegati:

- è **in quotidiani e periodici, anche telematici**,
- è **nelle agenzie di stampa**
- è **nelle emittenti radiotelevisive**.

Osserva

La norma si rivolge soltanto a quei giornalisti iscritti all'albo previsto dall'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, il quale contiene il cognome, il nome, la data di nascita, la

residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. Detto albo è, inoltre, compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

Ambito di applicazione soggettivo della Legge sull'equo compenso nel settore giornalistico

Datore di lavoro	La legge si applica ai quotidiani e periodici, anche telematici, alle agenzie di stampa e alle emittenti radiotelevisive.
Prestatore d'opera	Le norme si riferiscono ai giornalisti, i quali devono essere: è iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 è devono essere titolari di un rapporto di lavoro non subordinato.

Osserva

La legge in commento mira, in buona sostanza, a **garantire ai predetti soggetti** (giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato) **la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto:**

è **della natura;**

è **del contenuto e delle caratteristiche della prestazione;**

è **della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.**

La commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico

Tuttavia, **la disposizione in esame** non fissa i parametri quantitativi monetari da applicare, ma **prescrive soltanto l'istituzione,** entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ovvero entro il 17 febbraio 2013, **di un' apposita Commissione alla quale spetterà definire** – entro il termine di due mesi dal suo insediamento - **la misura di un compenso equo, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive.**

Osserva

La Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico è' istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ed sarà presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

La **predetta commissione è composta da 7 membri e,** più precisamente:

a) **da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;**

- b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- c) da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- e) da un rappresentante da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dei quotidiani e periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive
- f) da un rappresentante un rappresentante dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

Osserva

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'istituzione e al funzionamento della Commissione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie di cui dispone. Peraltro, per espressa previsione normativa, ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese: i componenti della commissione svolgeranno, dunque, tale incarico gratuitamente.

Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive procederà a:

- a) **definire l'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato:**
 - avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione;
 - in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
- b) **redigere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso.**

Osserva

La Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico **procederà**, inoltre:
è **a fornire adeguata pubblicità del predetto elenco**, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
è **al costante aggiornamento dell'elenco stesso.**

La Commissione dura in carica tre anni e, alla scadenza di tale termine, cesserà dalle proprie funzioni.

Regime sanzionatorio

La Legge sull'equo compenso nel settore giornalistico prevede, infine, delle sanzioni pesanti per quelle imprese che non otterranno l'iscrizione in detto elenco: a decorrere dal 1° gennaio 2013, infatti, la mancata iscrizione nell'elenco per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza:

è dal contributo pubblico in favore dell'editoria;

è da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

Osserva

Ad ogni modo, il committente potrà riprendere a fruire dei benefici e delle agevolazioni (contributo pubblico in favore dell'editoria) non appena otterrà all'iscrizione nel predetto elenco.

Peraltro, ogni patto (tra datore di lavoro e prestatore d'opera) contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso sarà da considerarsi, a tutti gli effetti, nullo, ovvero privo di efficacia tra le parti.

Osserva

Sull'attuazione della presente disposizione vigilerà, per espressa previsione normativa, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale avrà il compito di trasmettere, con frequenza annuale, una relazione alle Camere del parlamento.

Cordiali saluti

Dott. Erminio Di Nora

www.ermiodinora.com